

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2951

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANESE, ALIVERTI, CELLINI

Modifiche al regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, recante norme per le miglierie igieniche negli alberghi

Presentata il 21 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437, fissa per gli alberghi e le pensioni una cubatura minima per le camere ad un letto in metri cubi 24 e per le camere a due letti in metri cubi 42; la superficie minima deve essere rispettivamente di metri quadrati 8 e metri quadrati 14; ne consegue che l'altezza interna dei locali è di metri lineari 3.

Si noti che con il decreto ministeriale del Ministro della sanità in data 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975, le altezze interne minime dei locali vengono fissate in metri lineari 2,70 per quelli adibiti ad abitazioni, riducibili a una misura inferiore per corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli.

Inoltre, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1437 del 1970 è disposto che le grandezze minime devono essere calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.

Considerato inoltre che un'applicazione rigida di questa normativa, in una fase temporale nella quale le amministrazioni provinciali procedono alla nuova classificazione delle strutture alberghiere, avrebbe come diretta conseguenza una classifica inferiore o la non classificazione e quindi la chiusura per moltissimi esercizi — in specie di quelli che sono collocati in vecchi edifici o nei centri storici —, non si può che concludere che queste disposizioni oltre che vecchie sono superate e pericolose.

Vecchie e superate non solo dal tempo ma dall'evoluzione della domanda turistica.

Pericolose perché pongono il nostro Paese in grave disagio ed in netta inferiorità rispetto ai Paesi nostri concorrenti.

Non si può infatti parlare di Unione europea nel settore turistico se la normativa vigente non viene cambiata, così come non si può pretendere che i prezzi delle strutture alberghiere siano concorrenziali rispetto a quelli degli altri Paesi, quando è ancora operativa una serie di disposizioni che impongono spazi quasi doppi per le stesse persone alloggiate.

La normativa vigente deve essere cambiata per impedire che migliaia di piccole e medie imprese alberghiere vengano spiazzate dal mercato dell'offerta.

Se infatti l'intenzione del legislatore nell'indicare i valori minimi di cubatura, superficie ed altezza era di assicurare « ambienti salubri » dove fosse garantito un sufficiente ricambio d'aria, è opportuno ricordare che il decreto del Presidente della Repubblica n. 1437 del 1970 è stato emanato prima che le nuove tecnologie di condizionamento dell'aria e di climatizzazione trovassero un impiego diffuso nelle strutture alberghiere.

A questo proposito potrebbero essere indicati, per le strutture esistenti, oltre ai parametri in metri cubi, metri qua-

drati e metri lineari, parametri alternativi in volumi di ricambio d'aria a persona, garantendo l'igienicità delle camere e sopperendo alla limitazione di metratura.

Il raffronto operato con la Francia su questa specifica normativa, per esempio, dimostra chiaramente le enormi e penalizzanti disparità tra la regolamentazione italiana e quella francese.

In Francia, infatti, si fa una netta distinzione fra le categorie e si accetta l'equo principio che chi desidera spendere di meno può accettare anche la stanza un po' più piccola rispetto a chi non bada a spese.

Anche dal raffronto tra i minimi italiani e quelli del Regno Unito si evince che le nostre strutture alberghiere mettono a disposizione uno spazio superiore medio del 55 per cento.

Con la presente proposta di legge si intende pertanto abbassare di 2 metri quadrati le superfici minime per le camere degli esercizi esistenti al 31 dicembre 1992, consentendo in tal modo il proseguimento di esercizio a tutte quelle attività oggi in pericolo di chiusura; per gli edifici di nuova costruzione possono invece valere le norme vigenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 4 del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi, approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Negli alberghi e nelle pensioni la superficie minima delle camere ad un letto è fissata in metri quadrati 8 e quella delle camere a due letti in metri quadrati 14.

2. Negli alberghi e nelle pensioni esistenti al 31 dicembre 1992 la superficie minima delle camere a un letto è fissata in metri quadrati 6 e quella delle camere a due letti in metri quadrati 12.

3. Le cubature minime sia per le camere in alberghi e pensioni di nuova costruzione sia per quelle esistenti al 31 dicembre 1992, sono quelle derivanti dal prodotto fra le superfici minime e l'altezza prevista dalle norme urbanistiche vigenti al tempo della concessione edilizia, inserite nel piano regolatore generale dei comuni in cui hanno sede le strutture ricettive.

4. Le dimensioni di cui al comma 3 sono calcolate al netto dei bagni annessi alle camere.

5. Nelle località di altezza superiore a 700 metri sul livello del mare, negli alberghi e nelle pensioni potrà essere ridotta la cubatura delle camere in relazione a particolari condizioni climatiche. I comuni determineranno tale riduzione in sede di stesura dei regolamenti comunali di igiene.

6. Per le camere a più di due letti, la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti, aumentate, per ogni

letto in più, di un numero di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e di superficie tra le camere ad un letto e quelle a due letti.

7. La consistenza ricettiva degli alberghi e delle pensioni è indicata nella licenza di costruzione, nell'autorizzazione all'abitabilità, nel provvedimento di classificazione e nella licenza di esercizio ».